

B

CARLO ALBERTO BIGGINI

VI 25

**Posizione del lavoro
nell'azienda agricola**

CARLO ALBERTO BIGGINI

Posizione del lavoro
nell'azienda agricola

Nello Stato corporativo il lavoro non è più l'oggetto dell'economia,
ma il soggetto, poichè è il lavoro che forma ed accumula il capitale.

M

Non è certamente possibile esaminare compiutamente la posizione del lavoro nell'azienda agricola, se prima non cerchiamo di fissare, sia pure a grandi linee, la posizione che il lavoro è venuto acquistando nello Stato Corporativo Fascista.

La posizione del lavoro nell'azienda agricola, nelle sue concrete e varie specificazioni in relazione a particolari condizioni ambientali ed a particolari esigenze sociali ed economiche, trova, difatti, il suo fondamento nella posizione che la Rivoluzione Fascista ha dato al lavoro nello Stato: cioè deve essere intesa alla luce di quei principî rivoluzionari fascisti, che costituiscono il logico presupposto di ogni indagine che voglia giungere a concreti risultati, di ogni problema, del quale si voglia dare una convincente dimostrazione.

Il grande valore storico del pensiero di Benito Mussolini e della Rivoluzione Fascista consiste in questo fatto, che, attraverso gl'istituti del Partito, del Sindacato e della Corporazione, si è giunti in Italia, insieme ad una viva e profonda rinnovazione spirituale, ad una nuova concezione dell'essenza e dei fini dello Stato, allo Stato Corporativo: ossia a concretare l'immissione reale nello Stato delle masse popolari, ad organizzare integralmente la società politica ed economica italiana, a realizzare lo Stato popolare e sovrano, considerando l'individuo come l'elemento organico della comunità, ossia del corpo politico in cui vive ed opera.

Lo Stato, ha affermato Benito Mussolini il 10 marzo 1929, « concepito ed attuato dal Fascismo, è un fatto spirituale e morale, poichè concreta la organizzazione politica, giuridica, economica della Nazione », e « tale organizzazione è, nel suo sorgere e nel suo sviluppo, una manifestazione dello spirito »: quindi lo Stato ha un valore politico e sociale ad un tempo, è un'entità ideale e reale, spirituale e concreta.

Quando si dice che i fini dello Stato trascendono quelli degli individui, si intende che essi trascendono anche i fini dei gruppi particolari, i quali non sono che somma di interessi individuali.

Ecco perchè lo Stato è per il Fascismo la manifestazione suprema e la condizione necessaria della vita politica e sociale di un popolo, specie quando questo Stato, riconoscendo e disciplinando le forze sociali ed economiche, è dotato di una sovranità socialmente integrale, e queste forze non prescindono dallo Stato, unico garante di equilibrio e di giustizia sociale, unico fattore di ordine, di diritto e di civiltà, unico centro organizzativo dell'economia nazionale.

La formula di Mussolini: « tutto nello Stato, niente fuori dello Stato e niente contro lo Stato », vuole affermare che l'attributo della sovranità è proprio e soltanto dello Stato, con l'esclusione di ogni funzione sociale o sindacale che non si richiami allo Stato: ossia che la volontà statale si esercita in tutta la sfera della vita sociale, che Stato vero e reale è quello che vive della società e nella società, che lo Stato con la società s'identifica, poichè esso è il presupposto di ogni « associazione », la quale non può concepirsi senza organizzazione e, quindi, senza diritto e senza Stato.

La Rivoluzione Fascista assommando ed affinando tutte quelle forze e tendenze, che hanno agitato a lungo la Nazione senza trovare uno sbocco definitivo, negando i presupposti della concezione individualistica, che arbitrariamente separava ed opponeva Stato e vita economico-sociale, ha effet-

tivamente realizzato lo Stato come sintesi etico-politico-economica della società nazionale, e lo ha realizzato, in gran parte, attraverso il Partito unico e l'ordinamento sindacale-corporativo.

La tendenza unitaria nazionale del Fascismo ha tolto da un isolamento antistatale tutte le forze contrastanti, fondendole nell'unità dello Stato e della Nazione « aventi fini, vita, mezzi di azione superiori per potenza e durata a quelli degli individui divisi o raggruppati che la compongono » (Dichiarazione I della Carta del Lavoro), mentre la condizione di eguaglianza, in cui, attraverso nuovi istituti e nuovi ordinamenti, vengono a trovarsi tutti i soggetti che compongono la società nazionale, tende ad abolire gli ostacoli di natura sociale o di classe.

Dal 1926, quando, con la legge del 3 Aprile sulla disciplina dei rapporti collettivi di lavoro, si è riconosciuto legalmente il Sindacato e si è dato veste e forza giuridica al contratto collettivo, dal 1927, quando con la Carta del Lavoro, emanata dal Gran Consiglio il 21 Aprile, si gettarono le basi della nuova vita politica, sociale, economica della Nazione, si affermarono i principi fondamentali della dottrina fascista dello Stato e si determinarono gli organi e le funzioni attraverso le quali l'ordinamento corporativo si realizza, fino alla legge sulle Corporazioni, sono oltre dieci anni di organizzazione sociale e di costruzione dello Stato Corporativo Fascista, in cui dottrina ed esperienza si sono quasi giorno per giorno alternate e intrecciate, comparate e unificate per la costruzione del più alto interesse umanistico e speculativo della Rivoluzione con la più viva sensibilità realistica delle situazioni e della psicologia delle categorie e degli individui.

Si è lavorato continuamente allo svolgimento di questo grande programma di ordinamento politico, sociale, economico dello Stato, si è passato dalla fase sindacale a quella

corporativa, e cioè dalla disciplina dei rapporti di lavoro alla disciplina dei rapporti economici.

E' pertanto indispensabile trarre dalla Carta del Lavoro, dalla legge del 3 Aprile 1926, dalla legge sulle Corporazioni, dalle varie leggi e decreti, tutti miranti ad affermare ed a precisare la natura, i principi, la struttura ed il funzionamento del nuovo ordinamento, e più ancora dall'osservazione in atto della vita sindacale e corporativa italiana, gli elementi che possono valere a spiegare il valore e la concretezza di questa profonda trasformazione rivoluzionaria in ordine alla posizione stessa del lavoro nell'azienda, e nell'azienda agricola in particolare.

La posizione del lavoro nell'azienda è in stretta correlazione con la natura, la struttura e le finalità del Sindacato Fascista. Difatti il Sindacato, formazione spontanea del travaglio sociale moderno, espressione di essenziali aspetti ed esigenze sociali, è stato assunto quale dato indiscutibile della nuova concezione politica, ed utilizzato quale mezzo di un più completo e vivo ordinamento sociale e giuridico.

Trasportare il problema dell'associazione professionale dalla sfera del diritto privato, cioè degli interessi particolari, alla sfera del diritto pubblico, cioè degli interessi generali, inserire il Sindacato nello Stato, che è la corporazione integrale di tutta la comunità nazionale, trasformare in funzione pubblica l'azione sindacale, sono i concetti che ispirano la riforma sindacale fascista.

I principi giuridici dell'ordinamento contenuti nella Carta del Lavoro e nella legge 3 aprile 1926 possono riassumersi nella libertà di organizzazione sindacale, nella possibilità del riconoscimento giuridico di uno solo dei Sindacati, che si formano per una data categoria professionale, e nella

esclusività della rappresentanza della categoria da parte dell'unico Sindacato riconosciuto.

La caratteristica ed il valore della riforma, però, non sono nel puro riconoscimento giuridico, che da solo non basta a risolvere il problema sindacale, ma nella integrazione del principio del riconoscimento giuridico col principio della unicità del Sindacato riconosciuto e quindi della esclusività, da parte del Sindacato stesso, della rappresentanza della categoria per la quale è stato costituito.

Codesto sistema è definito dalla dichiarazione terza della Carta del Lavoro, che, dopo avere affermato la libertà dell'organizzazione sindacale, stabilisce che solo il Sindacato legalmente riconosciuto e sottoposto al controllo dello Stato ha il diritto di rappresentare legalmente tutta la categoria dei datori di lavoro o dei lavoratori per cui è costituito, e dalla dichiarazione sesta, la quale specifica che le associazioni professionali legalmente riconosciute assicurano l'eguaglianza giuridica tra i datori di lavoro e i lavoratori.

Ciò significa che il riconoscimento non solo abilita i Sindacati ad agire sul terreno giuridico, il solo capace a rendere effettivo e completo l'equilibrio delle classi e delle categorie, ma tende, facendo acquistare le stesse posizioni di fronte allo Stato ai lavoratori ed ai datori di lavoro, a tutta una diversa disciplina sia dei rapporti di lavoro che di quelli economici per realizzare lo Stato Corporativo nella sua integrità politica, sociale ed economica.

Così la funzione che il lavoratore ha nel processo produttivo viene, in virtù dell'azione sindacale, circondata da varie garanzie, che vanno dalle norme riguardanti la formazione ed il contenuto del rapporto di lavoro, alle norme che disciplinano la prestazione materiale del lavoro, l'igiene, la polizia del lavoro, la disoccupazione involontaria, gli infortuni sul lavoro, le malattie professionali, le malattie in genere, l'invalidità e la vecchiaia.

Da quanto si è detto intorno alla natura, struttura e funzione del Sindacato ed intorno alla posizione che il lavoro viene ad assumere nello Stato Fascista, è facile dedurre quale posizione al lavoro viene assegnata nell'azienda: posizione originale, nuova e diversa, da quella che il lavoro aveva nell'ordine liberale-capitalistico.

Quando la Carta del Lavoro afferma che « il lavoro in tutte le sue forme organizzative ed esecutive, intellettuali, tecniche, manuali, è un dovere sociale » e che « a questo titolo e solo a questo titolo è tutelato dallo Stato » (Dichiarazione II), proclama uno di quei principî di vita che illumina l'epoca storica che la Rivoluzione Fascista va creando e ci dà l'intimo valore dell'ordinamento corporativo.

Il lavoro inteso come fatica produttiva, nella quale si afferma la potenza creatrice della volontà umana, il lavoro che non si esaurisce in sè stesso, ma diretto ad uno scopo che lo trascende, e capace quindi di agire nella vita comune, nella vita di tutti, come solidarietà, acquista un profondo significato etico, sociale, economico, quel significato che, attraverso le successive fasi di sviluppo della Rivoluzione Fascista e dell'ordinamento sindacale corporativo, si è concluso nell'affermazione del Duce: « il lavoro soggetto e non oggetto dell'economia ».

E poichè la Nazione è una unità morale, politica ed economica, bisogna considerare il lavoro nel suo complesso, nella sua totalità, come avente anch'esso una unità di sostanza nonostante la diversità delle sue forme: difatti la Carta del Lavoro afferma che il complesso della produzione è unitario dal punto di vista nazionale e che i suoi obbiettivi sono unitari e si riassumono nel benessere dei singoli e nello sviluppo della potenza nazionale.

Ma la dichiarazione della Carta del Lavoro, che può considerarsi come la sintesi della posizione che viene assegnata al lavoro, è quella che affida ai Sindacati il compito di assicurare l'eguaglianza giuridica fra i lavoratori e i datori di lavoro (Dichiarazione VI), ossia di garantire la parità delle classi e delle categorie; mentre la Dichiarazione VII, pur considerando l'iniziativa privata nel campo della produzione come lo strumento più efficace e più utile nell'interesse della Nazione, afferma che l'organizzazione privata della produzione è una funzione di interesse nazionale, che l'organizzatore dell'impresa è responsabile dell'indirizzo della produzione di fronte allo Stato, e che dalla collaborazione delle forze produttive deriva fra esse reciprocità di diritti e di doveri. Ossia il prestatore di opera tecnico, impiegato od operaio, deve essere un collaboratore attivo dell'impresa economica.

Il concetto di eguaglianza giuridica sarebbe una finzione qualora non fosse capace di sostanziarsi, eliminando i presupposti e le condizioni di superiorità di una classe o di una categoria sopra le altre, ossia di giungere ad una eguaglianza economica intesa non individualisticamente come meccanico livellamento di redditi o di proprietà, ma come reale ed effettiva parità di classi e di categorie non solo nei rapporti di lavoro, ma anche nell'intero processo produttivo.

Il valore dello stesso concetto di collaborazione e di solidarietà sociale e nazionale non è nella scomparsa di quello che vi può essere di esteriore nella lotta di classe, ma nella eliminazione effettiva del contrasto e nella unificazione dei fini e degli interessi.

La Rivoluzione Fascista, per il genio di Benito Mussolini, ha il grande merito di avere fatto dell'idea del lavoro, soggetto dell'economia, il centro della sua costruzione politico-sociale: e lo Stato italiano moderno, che sembrava sbocciare in un'antitesi insolubile fra la classe e la società nazionale, ha trovato la sua composizione sociale, solo ed in quan-

to dando al lavoro il suo significato vero ed integrale, ha attuato un sistema di giustizia sociale ed economica, che sa impedire il prevalere delle classi più forti sulle più deboli.

Se in base a questi principî, che si concretano nelle varie istituzioni dell'ordinamento dello Stato in generale, e dell'ordinamento sindacale corporativo in particolare, passiamo ad esaminare concretamente la posizione del lavoro nell'azienda agricola, vediamo che essi principî hanno trovato in questo settore la loro più completa attuazione.

Non è oggetto del presente studio vedere quello che sarà l'azienda agricola corporativa, cioè l'impresa agraria organizzata corporativamente, trasformata secondo i principî dell'ordinamento corporativo, ma è certo che corporativa sarà non solo quell'azienda agraria nella quale l'organizzatore della produzione adempia pienamente alle sue funzioni con il conseguire il miglioramento della produzione, la riduzione dei costi ed una diversa distribuzione economica del reddito, ma anche quella azienda in cui i lavoratori sentano il dovere della propria elevazione professionale per contribuire, in quanto partecipi del processo produttivo, a quelle finalità cui l'azienda mira nel quadro dell'economia nazionale. Ossia corporativa sarà quell'azienda agraria nella quale il lavoratore sia fissato stabilmente alla terra, nella quale la produzione, il modo e la misura di compenso del lavoratore e le varie forme di assistenza e di previdenza consentano un più alto livello della sua vita civile.

Che il lavoro e la proprietà, e quindi il capitale, siano in funzione sociale, che i salariati debbano essere trasformati in produttori, che l'interesse superiore dello Stato, attraverso la collaborazione, fondamento di ogni attività individuale e sociale, debba sovrastare all'interesse particolare, che

il lavoro diventi soggetto dell'economia per la realizzazione di una più alta giustizia sociale e di una più potente economia nazionale, non sono affermazioni astratte, ma principî di vita, che diventano sempre più precisi e concreti mano mano che il lavoro va assumendo la sua posizione, in conformità di questi principî, nell'interno dell'azienda agricola.

Lo Stato Fascista riconosce l'efficacia dell'iniziativa privata e della privata proprietà, nell'interesse della produzione nazionale, ma chiamando responsabile dell'indirizzo della produzione di fronte allo Stato l'organizzatore dell'impresa, subordina agli interessi superiori della società e dello Stato così gli interessi dei datori di lavoro come quelli dei lavoratori, non più sopra un piano di disuguaglianza giuridica e sociale, ma sopra un piano di parità.

E come il lavoro diventa fattore di produzione alla stessa stregua del capitale, il solo modo perchè possa diventare strumento di elevazione umana e sociale, così la retribuzione di esso avviene non soltanto tenendo presenti le esigenze normali di vita ed il rendimento del lavoro, ma anche le reali ed intrinseche possibilità della produzione.

La collaborazione fra i fattori della produzione si attua veramente nell'azienda agricola fondata sul sistema della compartecipazione o sopra gli altri sistemi simili di conduzione agraria, poichè il lavoratore partecipa effettivamente alla vita dell'azienda e alla divisione dei prodotti e diventa veramente elemento attivo dell'impresa, come vuole la Carta del Lavoro.

Solo la collaborazione, così intesa e realizzata, si dimostra capace di superare in modo effettivo e concreto la lotta di classe. Per esempio nell'istituto della compartecipazione non si può parlare semplicemente di collaborazione fra capitale e lavoro, intendendo i due elementi della produzione nettamente distinti, anche se non più antitetici. Qui la lotta di classe, dopo essere stata legalizzata col divieto dello sciopero

e della serrata e col riconoscimento dei contrapposti sindacati condotta ad operare sulle vie nuove del diritto attraverso il contratto collettivo e la magistratura del lavoro, ci appare superata da questo istituto che tende a dare vita effettiva ad un sistema, ove lavoro e capitale operano uniti sullo stesso concreto piano economico, ove il lavoro diventa veramente il soggetto dell'economia.

Inoltre si trasforma il compenso a salario, forma tipica dell'età capitalistica: la cointeressenza ai prodotti, ch'è generale e raggiunge in qualche compartecipazione il 50 %, è senza dubbio la forma più aderente alla società ad economia corporativa e alla dichiarazione XII della Carta del Lavoro, ossia il salario diventa il compenso dovuto al lavoro secondo principî corporativi.

Il salario, propriamente detto, tende ad approssimarsi ai criteri stabiliti dalla Carta del Lavoro attraverso il contratto collettivo e la sentenza del magistrato del lavoro, ma il criterio delle possibilità della produzione riesce difficilmente a determinarsi. La remunerazione del lavoro nell'azienda agricola a compartecipazione, e in quei sistemi di conduzione agraria che a questa si avvicinano, ha luogo, invece, secondo le possibilità realmente constatate della produzione, senza compromettere quel compenso base pari alle esigenze normali di vita. E mentre le anticipazioni del conduttore ai lavoratori consentono di provvedere alle necessità quotidiane, gli spacci aziendali assicurano alla collettività dei lavoratori l'acquisto dei generi di ordinario consumo a prezzi inferiori a quelli di mercato; ossia la cointeressenza ai prodotti dà una reale consistenza a questa forma che compensa il lavoro secondo criteri corporativi e lo immette nell'attività produttiva dell'azienda.

In genere vi è uguaglianza di compenso nonostante la diversa capacità di lavoro, ma esistono giustamente eccezioni che modificano nell'applicazione il criterio distributivo: i la-

voratori sono scelti secondo la loro capacità e secondo la diversa qualità dei lavori, attuando così quel criterio selettivo affermato dalla Carta del Lavoro. Ossia gli operai specializzati hanno un compenso superiore e soltanto i migliori possono essere eletti « primi uomini ».

Largo è stato, e più ampio diventerà nel futuro, il passaggio dei giornalieri a salariati fissi, poichè il sistema sindacale corporativo mira alla trasformazione del mezzadro in affittuario, in proprietario, del salariato fisso in compartecipante, in colono e mezzadro, ossia alla trasformazione della struttura economico-produttiva dell'azienda agricola.

Questo movimento è stato facilitato dallo stesso intenso acceleramento delle opere di bonifica e da quella serie di provvedimenti intesi ad ottenere oltrecchè una maggiore richiesta di mano d'opera, una più uniforme sua distribuzione nel corso dell'anno e in relazione ai diversi sistemi colturali.

La subordinazione, giustamente intesa, dell'ordinamento aziendale, e quindi della produzione, alle esigenze del lavoro costituisce una delle manifestazioni più caratteristiche del sindacalismo corporativo. Quando il lavoratore non può essere chiamato, almeno nella fase attuale, a dividere col conduttore i compiti della gestione aziendale, nella sua totalità o in parte di essa, tuttavia si tende ad assicurare alla retribuzione del lavoratore la più alta capacità di acquisto, un più alto valore reale. Ecco perchè nei più recenti contratti collettivi riguardanti i salariati fissi si sono allargate le retribuzioni in natura e si sono fissati i diritti del contadino ad avere terra per procurarvi coltivazioni di granturco, colture ortive, ecc.

Tra il compartecipante ed il proprietario sta tutta una serie di figure intermedie, imprenditrici e lavoratrici, le quali trovano corrispondentemente a diversità di luogo e di tempo la loro ragione di essere. Ma una sola è la finalità: la realiz-

zazione di una diversa posizione del lavoro agricolo nell'interno dell'azienda.

Finalità basata sul concetto di una proprietà fondiaria in funzione sociale e con sempre più chiara determinazione degli obblighi sociali da parte del proprietario e del lavoro assurtò alle responsabilità del processo produttivo.

Ma questa diversa posizione del lavoro nell'azienda, e la conseguente diversa forma di remunerazione, sono possibili solo ed in quanto le aziende siano trasformate nella loro interna struttura organica e produttiva, ossia da aziende corporativamente organizzate e quindi in grado di attuare una maggiore produzione, un maggiore reddito ed una più alta giustizia sociale.

Siamo di fronte, specie nella compartecipazione collettiva, a quel tipo di azienda agricola la quale se rimane autonoma di fronte al Sindacato, non si può negare che si sia corporativamente attrezzata e trasformata in virtù dell'azione e dell'intervento del Sindacato, il quale ha così dimostrato non solo la sua utilità, ma anche la necessità della sua esistenza per lo svolgimento graduale di questi nuovi sistemi di conduzione agraria.

Iniziativa privata, responsabilità dell'imprenditore, direzione dell'impresa, sono principî che rimangono a fondamento di questi sistemi di conduzione agraria, ma la diversa posizione del lavoro nell'azienda agricola conduce ad una più esatta conoscenza di quello che avviene nell'interno dell'azienda.

Il carattere unitario della produzione e la produzione subordinata al superiore interesse nazionale non escludono l'azienda corporativamente organizzata ed al cui andamento non siano interessati tutti i fattori della produzione: quindi possibilità di una diversa valutazione dell'iniziativa privata e della responsabilità dell'imprenditore, poichè imprenditore

e lavoratore vengono a porsi e ad estendersi a tutto il ciclo della vita produttiva aziendale.

Il Sindacato, organo di diritto pubblico, è ormai presente ed incluso in tutti i più importanti organismi dello Stato, ove siano in giuoco gli interessi delle categorie rappresentate, ed in tutti gli organismi economici: non si comprende perchè dovrebbe essere escluso ed assente, almeno in quella forma che è stata possibile attuare nei rapporti del lavoro agricolo, dall'azienda, ove sono più evidentemente e concretamente in giuoco gli interessi del lavoro e della produzione.

E' attraverso queste nuove forme di conduzione agraria che si risolve il problema della sbracciantizzazione, la quale deve diventare effettiva per ridurre al minimo indispensabile il bracciantato, ossia la massa salariale, evolvendo i braccianti in autentici produttori, partecipi, in piena responsabilità e solidarietà con il capitale, nel processo produttivo. I nuovi sistemi di conduzione agraria, specie le compartecipazioni, conducono alla fissazione dei lavoratori alla terra, alla loro introduzione, mercè la formula dell'interessenza nel processo della produzione, al perfezionamento produttivo, tecnico ed economico delle aziende agricole ed all'esercizio effettivo dell'opera solidale fra capitale, tecnica e lavoro.

Tuttavia, mirando alla attuazione di questa finalità, non si possono, in questo graduale trasformarsi della conduzione ad economia liberale in conduzione ad economia corporativa, non fronteggiare le più impellenti necessità attuali della vita agricola, le quali non sono soltanto la migrazione e l'economia di vita, ma anche l'alleviamento della disoccupazione e l'impiego più razionale del lavoro.

Queste due ultime necessità si sono affrontate mediante le forme dell'imponibile, che mirano ad un effettivo assetto del bracciantato con vantaggio della produzione e che comportano per gli agricoltori l'obbligo di fare lavorare nelle aziende un numero determinato di braccianti. E le varie forme di

compartecipazione non riducono, ma aumentano le possibilità dell'occupazione della mano d'opera, poichè in via assoluta portano ad un aumento di lavoro, ed in via relativa consentono di sostituire il turno di lavoro introducendo nelle aziende un quantitativo maggiore di compartecipanti, oltre all'imponibile, scegliendo un lavoratore per famiglia con la distribuzione del lavoro e del reddito di spettanza al lavoro su tutti i compartecipanti impiegati.

Certamente non tutte le attuali forme di imponibile rispondono a precisi e razionali criteri economico-agricoli, e ben si è fatto nei nuovi accordi a prevedere una forma più organica e razionale che mira a regolare l'imponibile attraverso una assegnazione annua di giornate lavorative a ciascuna azienda in relazione all'attrezzatura ed alla necessità e capacità tecnico-economica aziendale, attraverso una assegnazione annua fissa ad ogni azienda del numero di unità lavorative in rapporto alla disponibilità di mano d'opera risultante iscritta all'inizio dell'annata agraria presso ogni singolo ufficio di collocamento e attraverso una suddivisione delle giornate lavorative obbligatorie in periodi stagionali per garantire la distribuzione del lavoro in riferimento alle necessità dell'azienda ed al migliore rendimento del lavoro.

Ma per intendere più compiutamente, sia pure nel suo aspetto generale, la posizione del lavoro nell'azienda agricola, non è fuori luogo soffermarci sui rapporti che, in base ai principî della legge sindacale e della Carta del Lavoro, intercorrono tra azienda e sindacato.

La legge ammette e riconosce la categoria come soggetto di diritti e doveri sindacali, ma non la considera un nuovo soggetto giuridico cui sia stata conferita la personalità, come è per l'associazione sindacale. La legge 3 Aprile 1926 sta a

distinguere nettamente l'associazione professionale dalla categoria: in nessuna disposizione la legge considera la categoria come persona giuridica di tipo associativo, e anzi all'art. 5 parla di datori di lavoro e lavoratori e non della categoria, mirando a precisare come non vi sia altro organismo vivo, nel senso giuridico di soggetto di diritto, che l'associazione professionale, la quale ha propri organi ed una propria volontà destinata anche alla rappresentanza legale della categoria.

A parte le numerose interpretazioni sulla categoria che ci farebbero risalire al diverso modo di concepire in dottrina la persona giuridica, non è privo di interesse rilevare che la volontà della categoria non esiste in forma giuridica concreta e che decisiva è solo la volontà dell'associazione, nucleo attivo della categoria. Interpretazione che non esclude, ma che anzi meglio precisa e riafferma come i rapporti giuridici riguardanti la categoria si riannodino a ciascuno dei componenti.

E poichè le associazioni riconosciute rappresentano davanti al magistrato del lavoro tutti i singoli datori e lavoratori della categoria (Art. 17 legge 3 aprile 1926) e poichè per contribuire a queste spese di rappresentanza ad ogni datore di lavoro o lavoratore di ciascuna categoria è imposto un contributo annuo (Art. 5 legge citata), i contratti collettivi creano effetti giuridici estensibili a tutta la categoria, cioè estensibili a tutti i suoi componenti (Art. 10 e 15 legge citata).

Quindi anche ammesso che vi possano essere interessi particolari di ciascuno singolo, non coincidenti con gli interessi della categoria, affermati e precisati in un regolare contratto collettivo con la categoria contrapposta, ogni singolo ha l'obbligo giuridico di tradurre in concreto adempimento gli impegni, i deliberati, le obbligazioni delle associazioni, rappresentanti attive e legali della categoria. E se le obbligazioni che tutelano gli interessi particolari della categoria, e perciò degli individui che attualmente la compongono, e che sono

collegati e organizzati mediante il sindacato, subordinatamente agli interessi generali della produzione e del lavoro, e per esempio per provvedere alla crisi della disoccupazione e agli interessi superiori dell'agricoltura nazionale, possono non avere una piena rispondenza con interessi particolarissimi di qualche membro della categoria, tutto ciò non esclude quella obbligatorietà giuridica che anche costoro debbono concretamente adempiere.

Non ci sembra quindi che possa essere sollevata alcuna obiezione alla facoltà, da parte del Sindacato, di concludere contratti collettivi contenenti norme e clausole riguardanti non solo la disciplina ed i rapporti di lavoro, ma anche il processo produttivo aziendale nel suo complesso ed il numero di lavoratori che debbono essere impiegati in ogni azienda agricola in rapporto alla potenzialità ed estensione dell'azienda stessa.

E ciò non tanto perchè la personalità giuridica propria delle associazioni sindacali legalmente riconosciute attribuisca una piena capacità giuridica, indipendentemente dagli scopi che si debbono raggiungere, quanto perchè la rappresentanza, anche se non ha l'ampiezza della personalità giuridica, ed è solo un mezzo per il conseguimento di determinate finalità, quelle appunto assegnate alle associazioni riconosciute in relazione alla categoria, essa si stende fin dove arrivano gli scopi delle associazioni sindacali, in quanto sono diretti alla tutela della categoria. Scopi che riguardano senza dubbio anche una diversa disciplina del processo produttivo e, specie in periodi di trasformazione sociale ed economica, come quelli che noi viviamo, anche un più razionale impiego della mano d'opera presso le singole aziende.

L'associazione, la quale stipula un contratto collettivo, agisce nell'interesse della categoria, sa e deve sapere di avere intorno a sè tutta la categoria, di agire per essa e di attribuire immediatamente gli effetti della stipulazione ad essa ed ai suoi

singoli membri. Ed agire nell'interesse della categoria significa, è vero, agire per un interesse particolare di questa ultima, ma per un interesse prospettato nel quadro generale dell'interesse pubblico, cioè agire per questo interesse, il quale, nel caso concreto esige pure una diversa posizione del lavoro nel processo produttivo ed una più razionale distribuzione della mano d'opera.

Inoltre, se è vero che gli interessi di categoria debbono essere unitariamente considerati da tutti i singoli suoi componenti, è anche vero che non ci si può astrarre dai componenti quando si tratta degli effetti giuridici di atti sindacali da attribuirsi alla categoria: in questo caso sono i diritti e i doveri dei singoli componenti la categoria che contano. Ossia, quando l'associazione sindacale stipula un contratto collettivo, ciascun membro della categoria, anche estraneo all'associazione, acquista senz'altro il dovere di osservarlo e il diritto di farlo osservare.

Perciò l'intima natura della rappresentanza sindacale è nella sua capacità giuridica di sostituire chi è dotato di volontà attiva, a chi, come la categoria, è una massa non organizzata, e non può esprimerla.

E' noto poi come il contratto collettivo di lavoro sia l'espressione di una volontà ben più forte e decisiva di ogni singola e particolare volontà, e come quindi da esso discenda l'obbligatorietà dell'osservanza delle norme in esso contenute da parte di ogni individuo componente la categoria.

L'azienda agricola è impegnata, in virtù di un contratto collettivo e degli altri accordi, ad osservare le norme riguardanti la disciplina ed i rapporti di lavoro, la partecipazione del lavoro nel processo produttivo e la distribuzione della mano d'opera.

Se fosse diversamente, cioè se ogni datore di lavoro non avesse l'obbligo di tradurre in concreto adempimento tutte le clausole dei contratti collettivi e degli altri patti, dico tutte

le clausole, riguardino esse il puro e semplice rapporto di lavoro o il più complesso rapporto economico produttivo o la stessa distribuzione della mano d'opera, basterebbe il comportamento negativo del datore di lavoro per non fare funzionare un istituto regolato in un contratto collettivo o in un patto aziendale ad opera delle rispettive organizzazioni sindacali, ossia per snaturare nello spirito e nella sostanza quella posizione del lavoro nell'azienda che nasce dai principî della Carta del Lavoro e delle altre leggi, e che è volontà della Rivoluzione Fascista vedere attuati.

Non si può negare che le nuove forme ed i nuovi istituti dell'economia agricola corporativa danno un più ampio contenuto al contratto collettivo, in quanto pongono delle norme capaci non solo di disciplinare i rapporti di lavoro, ma capaci anche di porli sopra un diverso piano giuridico, più concretamente corporativo.

Il contratto collettivo in agricoltura ha il compito di attuare anche la disciplina unitaria della produzione: mira a regolare rapporti non strettamente di lavoro, ma anche economici in senso vero e proprio, è cioè un complesso di clausole che contiene le condizioni generali del lavoro e della produzione. Ha quella virtù creativa, quella intima possibilità di espansione, per cui la stessa dichiarazione XI della Carta del Lavoro, secondo la quale il contratto collettivo regola i rapporti di lavoro tra le categorie di datori di lavoro e di lavoratori, ci appare non dico superata, ma certamente ristretta.

Si è dilatato il contenuto del contratto collettivo perchè più ampio e più vivo è il principio ispiratore del contratto stesso: non pura e semplice stipulazione di orari e di salari, ma regolamentazione del lavoro inserito come soggetto nel processo produttivo e di tutte le esigenze anche spirituali del lavoratore, ossia un rapporto umano nel senso vero e proprio della parola.

La natura degli istituti regolanti la posizione del lavoro nell'azienda agricola importa, ed è questa la novità dal punto di vista giuridico oltrechè sociale, l'obbligatorietà per il datore di lavoro di stipulare contratti individuali in conformità del contratto collettivo e di stipularne tanti, quanti il contratto collettivo ne contempla, in rapporto alla potenzialità e capacità di ogni singola azienda agricola, ma anche di inserire questo rapporto di lavoro nel processo produttivo dell'azienda. Non quindi l'obbligo di non fare azioni capaci di rendere difficile o impossibile l'osservanza del contratto collettivo o l'obbligo per le parti di rispettare il naturale prodursi del futuro evento che permetta di conformare il contratto individuale a quello collettivo, ma l'obbligatorietà di attrezzare il processo produttivo dell'azienda in conformità dei principî enunciati, di inserire il lavoro nell'azienda e stipulare tanti contratti individuali, quanti la capacità dell'azienda ne comporta, e quindi, a maggior ragione, l'obbligatorietà di stipularli nel modo rispondente allo spirito e al contenuto del contratto collettivo.

Questa posizione del lavoro nell'azienda attesta aspetti nuovi dal punto di vista non solo economico-sociale, ma anche giuridico, ossia più ampi e precisi sviluppi dell'ordinamento corporativo, secondo la sua interna logica, anche perchè non sarà corporativa l'azienda se non quando avrà compiutamente inserite nella sua struttura le forze del lavoro.

E' evidente che l'azione sindacale corporativa tende a valorizzare il lavoro nell'azienda, considerato non come merce, ma come fattore indispensabile per garantire la continuità della produzione, non per un criterio antagonistico, inconcepibile in Regime Fascista, ma per dare al lavoro quel posto che gli compete, sia in relazione all'attività tecnica, sia alla responsabilità della produzione, sia riguardo ai rapporti che disciplinano la distribuzione del prodotto netto.

La posizione che il lavoro è venuto assumendo nell'azienda, attraverso 10 anni di prassi sindacale corporativa e di interpretazione ed applicazione dei principî della Carta del Lavoro, completa concretamente la collaborazione tra i fattori della produzione, caratteristica fondamentale del corporativismo fascista, ed attua quella disciplina unitaria del lavoro e della produzione, che nasce dalla partecipazione effettiva alla vita, alle possibilità, agli sviluppi dell'azienda, ossia dai nuovi rapporti tra le diverse categorie produttrici.

Dalla generale posizione, quindi, che il lavoro è venuto ad assumere nell'azienda, appare chiaramente come essa importi non solo un più equo rapporto fra impresa e lavoro, fra tecnica e produzione, fra prodotto e distribuzione, ma anche un intensificazione naturale, una maggiore produzione, un miglioramento professionale delle categorie agricole, una applicazione di più largo respiro delle direttive fasciste nel campo dell'economia, una elevazione di vita sociale, una retribuzione della fatica umana, come espressione di un rapporto intimo fra produzione e lavoro e, quindi, un sostanziale progresso politico, economico e sociale.

La determinazione del numero di ore di lavoro impiegato durante il ciclo produttivo su una unità di superficie coltivata conformemente alle singole colture e alle diverse zone; la distribuzione del lavoro durante l'anno, non secondo criteri uniformi, ma secondo gradi e possibilità diverse, affinché possa esercitare una reale influenza su quei fattori fondamentali della politica del lavoro, che sono la disoccupazione stagionale, l'emigrazione interna e la natura dei contratti agrari, come continuità di rapporti fra terra e lavoro; il rendimento del lavoro in rapporto alle necessità delle colture e alle industrie praticate nell'azienda, sono tutti elementi sui quali influisce un fattore che pur sempre è fondamentale, la natura del contratto che lega il lavoratore all'azienda e quin-

di alla terra, ossia la posizione che il lavoratore ha assunto nell'azienda.

Ogni qualvolta ci troviamo in presenza di istituti nei quali per il lavoratore la terra è in proprietà o in affitto, o della terra ne verrà a godere parte del prodotto, quando il lavoratore è cointeressato alla produzione e la sua posizione non riguarda un puro rapporto di lavoro, ma un rapporto economico produttivo, noi abbiamo una quantità maggiore di prodotto, una migliore qualità e una più equilibrata distribuzione di lavoro del tempo.

Del resto rimane pur sempre una direttiva fondamentale della politica fascista in agricoltura, che la redenzione o la valorizzazione della terra, sono legate a quegli istituti che conducono alla fissazione del lavoratore alla terra secondo quel rapporto sociale che sta alla base dell'ordine corporativo.

Da questo nuovo ordinamento nasce dunque meravigliosa l'affermazione che la base della vita nazionale agricola italiana non è il bracciante, ma il lavoratore inserito nei nuovi sistemi di conduzione agricola.

Il Corporativismo si innesta storicamente, e questo è il punto che spesso si dimentica, al punto di frattura fra l'individualismo ed il capitalismo, ossia in quella che fu definita dal Duce: « crisi del sistema », ma la realizzazione effettiva del nuovo sistema è stata possibile non solo perchè si è attuato, attraverso un atto rivoluzionario, un tipo di Stato aclassista, cioè uno Stato che non è potere di una sola classe, ma di tutto un popolo.

E come la Rivoluzione permanente significa azione vigilante e continua intesa ad impedire il riprodursi, sia pure parzialmente, sia pure sotto mentite spoglie di inique posizioni, così significa pure che essa attua, e sempre più compiutamente deve attuare, quei postulati politici della Rivoluzione, che si riflettono nell'ordine sociale, economico e giuridico.